

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Entrate***  
***Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione***  
***Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali***

**Roma, 02-01-2024**

**Messaggio n. 5**

Allegati n.1

**OGGETTO: Sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell'articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017. Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2021, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023. Istruzioni contabili**

## **1. Premessa**

Con la circolare n. 40 del 5 aprile 2023, sono state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 30 giugno 2022.

Con il presente messaggio vengono indicate le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio in esame, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2023 (Allegato n. 1).

Le predette imprese usufruiranno delle riduzioni contributive di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 3.

Con riguardo all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 40/2023.

## **2. Adempimenti delle Strutture territoriali**

La procedura per il conseguimento dello sgravio in oggetto deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territoriale competente - accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) - provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".

## **3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Imprese destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziare per l'anno 2021**

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto, di cui all'Allegato n. 1, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso "L990", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021";
- nell'elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

## **4. Istruzioni contabili**

Trattandosi di conguagli arretrati di sgravi contributivi con risorse stanziare nell'anno 2021, a valere per i contratti di solidarietà i cui periodi si siano conclusi entro il 31 marzo 2023, (codice causale "L990"), le rilevazioni contabili degli oneri in argomento avvengono al conto GAW37351 istituito con la citata circolare n. 40/2023 alla quale si rinvia per le relative istruzioni contabili.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Caridi

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.